

Al Direttore Generale
Direzione Generale per la Sicurezza stradale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Caracci, 36
00157 ROMA

Fax 06/41586683
Email: dg.sicurezzastradale@mit.gov.it

Montichiari, 17 ottobre 2011

Oggetto: Richiesta parere

In occasione di alcuni tavoli di confronto con Amministrazioni Locali, ho esposto quali possono essere i criteri di circolazione stradale da applicare a strade esistenti che non soddisfano i minimi requisiti geometrici imposti normative vigenti.


Ho chiarito che le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (DM 05/11/2001), si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e sono solo di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti (art.2 come modificato dal DM 22/04/2004).

Difatti, molte delle strade esistenti sono difficilmente modificabili per il contesto storico urbanistico in cui si sono sviluppate.

Quindi, in tali situazioni, anche le strade dotate di carreggiate inferiori ai minimi normativi per due corsie (5.50 metri), possono rimanere in doppio senso di marcia, purché lo spazio effettivo consenta un incrocio sufficientemente sicuro fra i veicoli ammessi al transito.

Se la larghezza utile della carreggiata si scostasse poco dai 5.50 m (per es. 5.40 m) potrei ammettere tutti i veicoli (magari escludendo gli autocarri); se la sezione fosse più ridotta accetterei in un senso solo le tipologie di veicoli meno ingombranti (per esempio solo i velocipedi oppure anche i motocicli).

Per attuare il doppio senso "limitato" a favore delle biciclette, è necessario che la carreggiata abbia una sezione sufficiente per l'incrocio degli autoveicoli con le biciclette. Per le dimensioni minime si potrebbe prendere come riferimento la normativa tedesca: 5.25 metri per le strade percorse da mezzi pesanti e 4.50 metri per le strade senza mezzi pesanti.




Si ritiene che le strade inferiori ai due valori di riferimento non debbano essere escluse a priori dalla possibilità del doppio senso "limitato", ma andrebbero valutate caso per caso in quanto, se il traffico è modesto, è possibile ancora una convivenza sufficientemente sicura fra gli utenti della strada (in ogni caso non scenderei sotto i 3,75/4,00 metri).

In tutti i casi ritengo necessario che la velocità massima ammessa non sia superiore a 30 km/h.

Gli eventuali restringimenti puntuali, come per esempio la presenza di alcuni stalli di sosta, possono essere considerati delle eccezioni che non inficiano la bontà dell'intervento e che potrebbero essere anche regolamentati con un senso unico alternato.

Il doppio senso "limitato" dovrebbe essere regolato con la segnaletica seguente:

- nel senso di marcia in cui ammettere solo alcune categorie di veicoli bisogna installare cartelli di direzione obbligatoria con le specifiche eccezioni (per es. eccetto biciclette);
- nel senso di marcia aperto a tutti i veicoli installare il segnale "uso corsie" specificando le categorie non ammesse nel senso opposto (per es. autoveicoli e motocicli);
- all'uscita delle strade intersecanti vanno installati cartelli di direzione obbligatoria (come all'ingresso "limitato").



Infine, non deve preoccupare l'obbligo di tracciamento delle strisce longitudinali, in quanto è facoltativo se le strade non sono dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce o comunque se si tratta di strade locali (art. 138 Regolamento Codice della Strada).

La modalità di circolazione sopra esposta mi pare pienamente applicabile in quanto ogni suo elemento è riferibile ad espressioni normative in vigore e gli elementi sono tra loro bene integrati.

Concludo chiedendo cortesemente un vs. parere in merito alla mia soluzione tecnica ed eventuali suggerimenti migliorativi.

Cordiali saluti

Ing. Enrico Chiarini



Recapiti:
Via Cesare Battisti, 30
25018 Montichiari (BS)
Tel. 030/964984
Fax 030/9652987
Email: info@studiochiarini.it